CAMERA DEI DEPUTATI N. 1464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Disciplina della subfornitura industriale

Presentata il 7 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La strategia imprenditoriale basata sull'affidamento contrattuale di singole fasi o di interi processi produttivi e distributivi ad altre unità aziendali si va sempre più affermando, delineando un modello di organizzazione produttiva improntato al massimo decentramento delle lavorazioni all'esterno dell'impresa.

Le grandi imprese, per rispondere meglio alle esigenze di un mercato caratterizzato dalle flessibilità, dalla specializzazione, dalla capacità di adeguarsi velocemente alla domanda, spostano il fulcro della loro attività verso la ricerca, la progettazione e le strategie di mercato, demandando la produzione vera e propria alle piccole e medie imprese specializzate nei diversi processi produttivi.

In quest'ottica, con sempre maggiore frequenza, si ricorre al contratto di subfornitura al fine di intrecciare relazioni negoziali fra grandi e piccole imprese. Si tratta di un rapporto, dal punto di vista giuridico, piuttosto atipico (non è infatti somministrazione di beni, né appalto, né prestazione di servizi), con il quale una impresa affida ad un'altra l'esecuzione di una fase del proprio processo produttivo, oppure la fornitura di semilavorati che saranno incorporati in beni più complessi.

A livello europeo, al fine di elaborare un modello contrattuale *ad hoc*, è stato introdotto un processo di formalizzazione di tali rapporti che ha portato alla elaborazione di vere e proprie guide contrattuali.

In Germania, ad esempio, è stata elaborata dal Consiglio di amministrazione per la realizzazione dell'economia tedesca la « Carta della subfornitura »; in Francia è stata elaborata la *Charte del la sous-traitance*. In tali documenti i contratti di subfornitura sono definiti come rapporti giuridici tra due aziende in base ai quali un'impresa (committente) dà l'incarico –

secondo le proprie direttive – ad un'altra impresa (beneficiario o subfornitore) di fabbricare dei prodotti, di prestare taluni servizi, oppure di eseguire dei lavori che sono destinati ad essere forniti al committente.

Dai citati esempi di legislazione comparata si evince il riferimento ad una operazione economica autonoma: il contratto principale non incide nello svolgimento delle prestazioni e, in genere, nella vita del subcontratto.

In Italia, invece, manca una normativa specifica per la subfornitura industriale, cosa che costituisce motivo di frequenti controversie che insorgono nelle relazioni industriali.

Le stesse elaborazioni dottrinali sul tema sono piuttosto scarne e tendono, in genere, a inquadrare il contratto di subfornitura nella teoria generale del subcontratto. La dottrina più recente è giunta alla conclusione che il contratto di subfornitura è un contratto separato da quello originario, dal quale muta solo una parte del contenuto. Esiste un collegamento funzionale fra i due rapporti, un nesso oggettivo ed economico, ma tale nesso non è rilevante giuridicamente. Il contratto di subfornitura, secondo la più recente dottrina, è dunque un contratto parallelo a quello principale e, non essendo specificamente previsto e disciplinato dalla legge, viene trattato alla stregua dei contratti atipici.

Non sfugge la considerazione che, instaurandosi il rapporto di subfornitura tra grandi imprese committenti e piccole imprese fornitrici, dal differente peso economico delle due parti possa scaturire una condizione di debolezza contrattuale dell'impresa minore, tale da mettere in pericolo l'esistenza stessa di quest'ultima.

Negli ultimi tempi, quindi, è stata palesata con sempre maggiore insistenza la necessità di un intervento legislativo tendente a dare una completa regolamentazione ai rapporti di subfornitura tale da non lasciare adito a dubbi interpretativi, e la presente proposta di legge parte da una dichiarata posizione ideologica (quella diretta alla tutela del contraente debole da eventuali abusi di posizione dominante del committente). Occorre quindi rispondere adeguatamente all'esigenza di disciplinare il rapporto contrattuale della subfornitura, riconducendolo in una configurazione giuridica autonoma alla stregua degli altri contratti tipici già disciplinati dal nostro codice civile e colmando, così, la lacuna esistente nel nostro ordinamento, la quale è causa di difficili controversie e costituisce un freno alla stessa capacità del nostro sistema produttivo di espandersi e di affrontare al meglio la competizione sul mercato.

I punti più delicati della discussione hanno riguardato: la forma scritta del contratto, i termini di pagamento, la figura dell'abuso di dipendenza economica e il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie.

Le soluzioni sono finalizzate da un lato a dare un sistema giuridico di tutela e di certezza nel campo della fornitura, proprio per consentire al settore di esplicare tutte le sue potenzialità in termini di produzione e di occupazione e, dall'altro, ad ovviare alla situazione di forte penalizzazione nella quale l'attuale mancanza di regole pone il contraente debole, cercando di stabilire una uguaglianza sostanziale, che oggi non esiste, tra committente e subfornitore. In sostanza, la parte debole è spesso impossibilitata a difendersi, in quanto una sua eventuale reazione potrebbe determinarne l'espulsione dal mercato o, comunque, la condanna ad uno stato di precarietà.

Le scelte fatte riguardano:

a) l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, a pena di nullità (articolo 2);

b) l'obbligatorietà della indicazione nel contratto dei termini di pagamento che non possono eccedere i 60 giorni, a meno che le parti non abbiano adottato un contratto-tipo predisposto ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, (articolo 3);

c) il divieto per il subfornitore di affidare ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni (articolo 4);

d) l'inserimento della subfornitura tra le prestazioni di servizio di cui all'articolo

3 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del rinvio del pagamento dell'IVA al momento dell'incasso della fattura (articolo 9);

e) l'introduzione della figura dell'abuso di dipendenza economica come specifica fattispecie distinta da quella dell'abuso di posizione dominante in grado di garantire in senso più ampio una maggiore equità nei rapporti contrattuali di subfornitura (articolo 10);

f) l'introduzione del marchio « Made in Italy » che può essere utilizzato solo per i prodotti, la cui lavorazione avviene per l'80 per cento in Italia (articolo 11);

g) la devoluzione per legge, salvo patto contrario, delle controversie relative ai contratti di subfornitura alle commissioni arbitrali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 580 del 1993 secondo procedura rituale (articolo 12);

h) l'introduzione di un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (articoli 2 e 4), di interessi di mora e di penale (articolo 3) a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali e come mezzo di dissuasione per i poco solerti pagatori.

Particolare attenzione merita l'articolo 10 con il quale si è inteso modificare la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, introducendo la figura dell'abuso di dipendenza economica. Referente comparatistico per questo tipo di iniziativa è stato il paragrafo 26, comma 2, secondo periodo, della legge contro le limitazioni alla concorrenza (GWB), della normativa antimonopolistica tedesca, ripresa dal legislatore francese che nell'articolo 8, lettera *b)*, dell'ordinanza 1° dicembre 1986, n. 1243 ha affiancato alla figura tradizionale dell'abuso di posizione egemone quella di abuso di dipendenza economica.

Le norme contenute nella presente proposta di legge risultano anche coerenti con la posizione che la Commissione delle Comunità europee in più occasioni (ultimamente in data 12 maggio 1995 con la raccomandazione 95/198/CE) ha assunto in merito ai termini di pagamento e alla trasparenza nelle transazioni commerciali, allorché ha invitato gli Stati membri ad adeguare il proprio sistema giuridico e amministrativo al fine di rafforzare la trasparenza nei rapporti contrattuali, di assicurare un risarcimento adeguato in caso di ritardo di pagamento, di garantire appropriate e spedite procedure di ricorso, di migliorare il pagamento nell'ambito degli appalti pubblici, di differire il pagamento dell'IVA fino al momento dell'incasso del prezzo, di incoraggiare soluzioni extragiudiziarie delle controversie, di migliorare l'efficacia delle procedure di recupero accelerate.

La presente proposta di legge vuole avere, così come risulta evidente dalle prescrizioni in essa contenute, lo scopo di fissare le regole all'interno delle quali deve svolgersi la libera contrattazione delle parti nel rapporto di subfornitura, sulla base della considerazione che in questo caso la cornice legislativa è importante proprio per evitare che si realizzino situazioni di alterazione dell'uguaglianza delle posizioni e, in ultima analisi, della concorrenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione).

1. Con il contratto di subfornitura industriale un imprenditore industriale o artigiano effettua per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o fornisce alla stessa prodotti o servizi, anche progettuali, destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nello svolgimento dell'attività produttiva dell'acquirente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti, specifiche tecniche o prototipi forniti dall'impresa committente.

ART. 2.

(Contratto di subfornitura: forma e contenuto).

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta, secondo modalità concordate fra le parti, a pena di nullità. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.

2. Il committente che stipuli il contratto di subfornitura in violazione di quanto disposto dal comma 1 incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 10 per cento del corrispettivo pattuito in contratto.

3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore per iscritto.

4. Il prezzo del beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.

5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna e di pagamento.

6. Nel caso in cui la fase di sviluppo comporti la realizzazione di un prototipo, devono essere stabilite nel contratto le procedure di verifica e attuazione da parte del subfornitore delle specifiche impiegate.

7. Il contratto di subfornitura può prevedere una certificazione di qualità dei mezzi di produzione e di controllo, restando escluso ogni sindacato sugli aspetti gestionali dell'impresa fornitrice.

ART. 3.

(Termini di pagamento)

1. Il contratto deve prefissare i termini di pagamento della subfornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che, comunque, non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione della esecuzione della prestazione, salvo che le parti abbiano adottato un contratto-tipo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b),* della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente incorre in una penale pari al 5 per cento dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini. Dalla scadenza del termine il committente deve, inoltre, al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.

4. Il contratto deve prevedere un adeguamento del prezzo, ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino incrementi dei costi.

ART. 4.

(Divieto di interposizione).

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni sono nulli.

3. Il subfornitore che affidi ad altra impresa l'intera esecuzione delle proprie prestazioni incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del corrispettivo della fornitura pattuito nel contratto principale.

ART. 5.

(Responsabilità del subfornitore).

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo la descrizione contenuta nelle specifiche tecniche nonché quella tecnico-professionale di messa a punto del progetto.

2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di progetta-

zione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto.

3. Il subfornitore non è responsabile di ritardi nella fornitura, qualora il ritardo nella consegna sia determinato da forza maggiore.

4. Ogni pattuizione contraria ai precedenti commi è da ritenersi nulla.

ART. 6.

(Nullità di clausole).

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. È tuttavia valida la clausola contrattuale che riserva al committente di precisare con preavviso, secondo termini contrattuali pattuiti, i quantitativi tra un minimo e un massimo prestabilito, o i dettagli tecnici specifici, ricompresi tra quelli contrattualmente concordati anche di massima o per categorie, o i tempi di esecuzione e fornitura dei prodotti o dei servizi, entro i limiti concordati in funzione del proprio fabbisogno.

2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.

3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

ART. 7.

(Proprietà del progetto).

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

ART. 8.

(Diritto di recesso).

1. Al subfornitore è attribuito il diritto di recedere dal contratto entro un termine di sette giorni. Il termine per il recesso dal contratto decorre dalla stipula del contratto stesso.

2. Il subfornitore esercita il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al committente.

ART. 9.

(Prestazione di servizi).

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte ».

ART. 10.

(Abuso di dipendenza economica).

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il sguente:

« ART. 3-*bis*. — *(Abuso di dipendenza economica)*. — *1*. E vietato l'abuso, da parte di un'impresa, della posizione di dipendenza economica in cui si trova, nei suoi riguardi, una impresa fornitrice. Si ha dipendenza economica quando il fornitore, nell'ambito di un mercato determinato in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni dell'impresa, non sia in grado di rivolgersi ad altre imprese.

2. L'abuso può consistere:

a) nella sistematica imposizione di clausole contrattuali o di prezzi negli ordinativi tali da assicurare all'impresa più forte ingiustificati vantaggi e, con particolare riferimento ai contratti di subfornitura, tali da addossare al fornitore ogni ordinario onere di stoccaggio ovvero tali da determinare a suo danno gravi e non prevedibili difficoltà organizzative;

b) nella vendita a condizioni discriminatorie o nella arbitraria interruzione delle relazioni commerciali in atto »;

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: « articoli 2 o 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3 o 3-*bis* » e dopo le parole: « posizione dominante » sono inserite le seguenti: « o di dipendenza economica »;

d) all'articolo 14, comma 1, le parole: « articoli 2 o 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3 o 3-*bis* ».

ART. 11.

(Marchio Made in Italy).

1. L'utilizzazione del marchio « *Made in Italy* » è ammessa solo per i prodotti, la cui lavorazione avviene per l'80 per cento in Italia.

ART. 12.

(Arbitrato).

1. Salvo che le parti non vi deroghino espressamente, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle commissioni arbitrali istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Le commissioni di cui al comma 1 esercitano le funzioni di arbitrato in materia di subfornitura secondo procedura rituale.

3. Al giudizio e al procedimento arbitrale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V del Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile.

4. E fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura monitoria, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 13.

(Controllo della CONSOB).

1. Le società quotate in borsa che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono tenute a pubblicare relazioni periodiche, devono includere nelle medesime dati sintetici sui termini di pagamento effettivamente praticati nel periodo; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) indica le modalità di rilevazione, controllo e calcolo dei suddetti dati sintetici.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. All'accertamento, contestazione o notificazione della violazione di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della presente legge provvedono gli organi di polizia giudiziaria, nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) competenti per il territorio, con riferimento al domicilio del subfornitore.

3. Per le violazioni di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della presente legge, l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione è l'UPICA competente per territorio, con riferimento al domicilio del subfornitore.

PAGINA BIANCA

DDL13-1464
Lire 500